



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.71.8/2021

Allegato:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9254]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.
(alerionsts@legalmail.it)

Oggetto: [ID_9254] **GRAVINA IN PUGLIA (BA): Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 40,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina in Puglia (BA).**
Procedura riferita all'art. 23 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA
Proponente: Società Alerion Servizi Tecnici E Sviluppo S.r.l.
Richiesta di integrazioni.

e, p.c.
Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9254]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

25/05/2023

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
(sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, e alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del d. lgs. 152/2006; considerato che con nota prot. n. 3613 del 23/03/2023 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha rilevato la necessità di acquisire della documentazione integrativa al progetto presentato da codesta Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.; considerato che, con nota prot. n.9117 del 25/05/2023, la U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla richiesta di integrazioni formalizzata dalla Soprintendenza ABAP; considerato che con nota prot. n. 4371 del 23/03/2023 la U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP; considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 del D. lgs. 152/2006 «*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*» e che a tale scopo e al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa alla documentazione progettuale e al SIA, già presentati con l'istanza VIA:

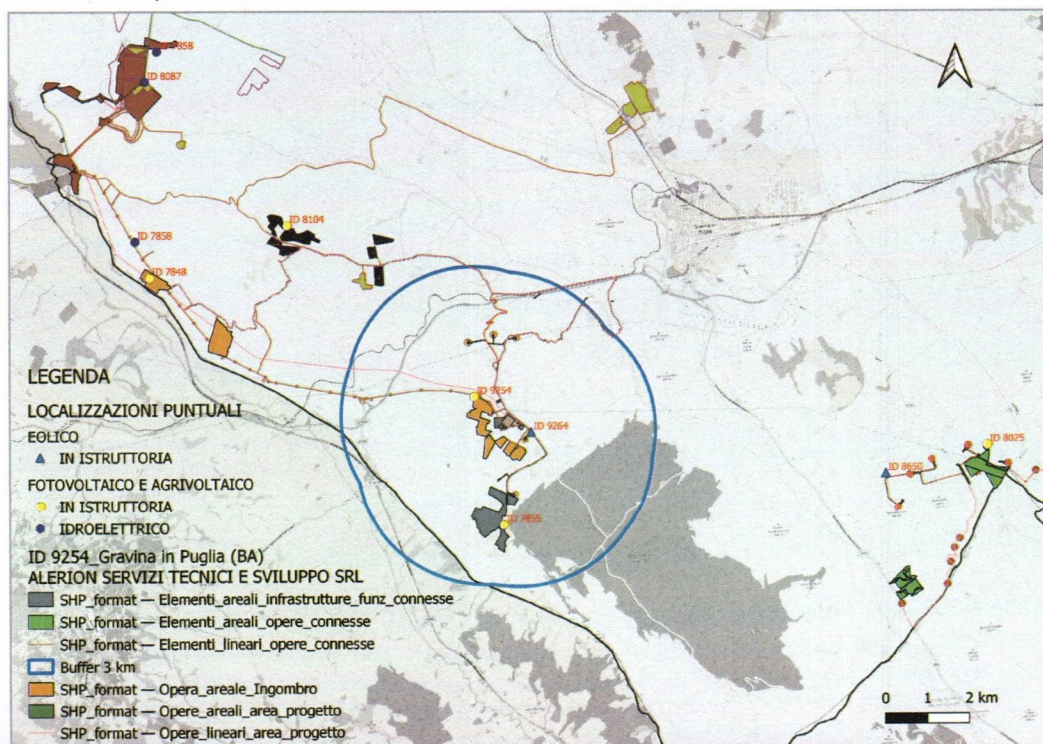
Aspetti paesaggistici

1. Si chiede un'ampia documentazione fotografica dell'area di intervento atta a verificare lo stato di fatto dei luoghi, considerato che nelle aree prossime all'impianto risultano essere presenti altri impianti fotovoltaici di dimensioni più ridotte.
2. Nella Relazione tecnico descrittiva si riferisce che *“per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola l'impianto agrivoltaico in oggetto è stato progettato nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti minimi dettati dalle suddette Linee Guida”* [intendendo le *Linee guida in materia di agrivoltaici* del MITE, giugno 2022] e quindi pur non configurandosi come impianto agrivoltaico avanzato, si dichiara che ***l'altezza media dei tracker dal suolo è pari a 3,33 m***, per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione. Ciononostante, nella tavola EP_09 *Particolare strutture di sostegno e pannelli* si rappresenta l'altezza media del tracker pari a 2,564m (pannello orizzontale) e l'altezza massima del pannello pari a 4,630m. Al fine di poter valutare la rispondenza dell'impianto in esame con le suddette Linee guida si chiede di chiarire le effettive dimensioni delle strutture di sostegno dei pannelli e, quindi, di conseguenza, rettificare le incoerenze sopra riscontrate.
3. Alcune fotosimulazioni (*Visuali panoramiche ante e post operam*) riportate nella Relazione paesaggistica non appaiono rappresentare la reale percezione visiva della modifica dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto proposto in quanto realizzate con ottiche non assimilabili alla percezione dell'occhio umano. Inoltre, tenendo conto di quanto evidenziato al precedente punto 2, le opere di mitigazione proposte (piante di ulivo) risulterebbero essere di altezza inferiore rispetto a quella massima dei pannelli fotovoltaici. Si chiede, pertanto, che vengano elaborate ulteriori fotosimulazioni, in particolare dalle strade limitrofe all'impianto agrivoltaico di cui trattasi e da più punti della SP 193, qualificata dal PPTR come *strada a valenza paesaggistica*, ad integrazione di quelle già prodotte. Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa, la distanza del punto di osservazione dall'impianto e dovranno essere prive di ostacoli in primo piano. Ogni fotosimulazione dovrà rappresentare l'impianto

[Handwritten signature]

fotovoltaico con e senza le opere di mitigazione e alla massima altezza dei moduli fotovoltaici. Si chiede inoltre che dette fotosimulazioni siano comprensive della futura Stazione elettrica RTN di TERNA (prevista in prossimità del Lotto 1) e della sottostazione elettrica utente.

4. Con riferimento alle componenti dei valori percettivi individuati dal PPTR, nella Relazione Paesaggistica si riferisce che l'impianto è localizzato a circa 280 m dalla strada a valenza paesaggistica (SP 193) e a circa 1,80 km dall'UCP-Cono visuale "Gravina-la Gravina". Diversamente e più correttamente, nella Sintesi non tecnica si afferma che *"l'impianto ricade all'interno del cono visuale denominato La Gravina di Gravina in Puglia, compreso nella fascia di 6 e 10 km ed in parte interessato da una Zona interna al cono visuale dei 10 km, per le quali è preclusa la realizzazione degli impianti classificati di categoria F7 ai sensi del R.R. 24/2010"*. Si riportano, quindi, le tabelle di riferimento contenute nell'Allegato 1 (Aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle Linee guida di cui al DM 10/09/2010) e nell'Allegato 2 (Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'inidoneità) del R.R. n. 24/2010, in base alle quali l'impianto proposto (tranne il lotto 4, ma compresa la sottostazione elettrica) è situato in area non idonea alla localizzazione di alcune tipologie di FER, quale è l'impianto in esame. Posto, pertanto che l'impianto proposto è localizzato in gran parte (Lotti 1, 2 e 3) nella fascia "C" del cono visuale sopra citato, si chiede di rettificare ed integrare gli elaborati non coerenti con quanto qui evidenziato e di valutare la compatibilità dell'intervento proposto con la disciplina prevista dal PPTR, che all'art. 88 -*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi*, lett. a4) delle NTA stabilisce che nei coni visuali (definiti all'art. 85, comma 4 delle stesse NTA) **non è ammissibile** la *realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1-Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*, che di fatto riporta quanto già stabilito dal R.R. Puglia n. 24 del 2010.
5. Considerato che nell'area vasta d'impianto e, comunque, nel comune di Gravina di Puglia è prevista la localizzazione di numerose iniziative FER (alcune delle quali hanno già avuto il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR e PNIEC), come illustrato nell'immagine sotto riportata, si chiede di verificare l'eventuale sovrapposizione e coerenza dell'impianto agrivoltaico proposto con gli altri interventi previsti nell'area, in particolare con i seguenti progetti in VIA statale: l'impianto eolico identificato con ID 9264 e gli elettrodotti da 380 kV degli impianti di accumulo idroelettrico: ID 7858 e ID 8087.



Elaborazione GIS: impianti agrivoltaici, eolici ed elettrodotti di collegamento agli impianti di accumulo idroelettrici, in corso di valutazione, nell'area buffer di 3 km dell'impianto in oggetto.

Aspetti Archeologici

Si premette che con l'entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2023, è stata abrogata la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Ciononostante lo stesso decreto legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

Considerato che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, con il parere citato in premessa, ha evidenziato che *"La documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016 è stata elaborata sulla base delle direttive delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022), tuttavia, diversamente da quanto previsto dalla suddetta normativa vigente, gli elaborati trasmessi alla Scrivente e pubblicati sul sito del MITE sono in formato .pdf e non in formato vettoriale o raster georiferito.*

Considerata inoltre, la contiguità (a 100 m) e la centralità rispetto alle aree d'impianto del sito n. 24 di San Domenico, area di frammenti fittili di età ellenistica - romana, si ritiene che le suddette aree siano da ritenersi a rischio medio e non basso come proposto nella documentazione trasmessa ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016. Tutto ciò premesso, da tale quadro si evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potenziali potranno riguardare eventuali siti archeologici sepolti e la viabilità storica". Pertanto, la competente Soprintendenza ABAP chiede:

Al fine della valutazione del progetto è necessario che:

- *gli elaborati della VPIA siano trasmessi in formato vettoriale o raster georiferito, ai sensi delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022);*
- *sia effettuata una rivalutazione del rischio archeologico, che preveda un rischio medio per le aree d'impianto per come sopra esplicitato;*
- *ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 del D. L.vo 50/2016, siano effettuate prospezioni geofisiche, sulla base di uno specifico progetto di indagini da sottoporre all'approvazione della Scrivente, redatto da soggetto abilitato ed eventualmente sulla base di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine, che dovranno assicurare tuttavia una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi; si specifica che sulla base delle risultanze delle suddette indagini geofisiche, potranno anche essere richiesti saggi archeologici, da effettuarsi ad opera di ditta specializzata (in possesso di certificazione SOA OS25)".*

La U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR, concordando con la Soprintendenza ABAP, ha precisato quanto segue:

« È bene specificare preliminarmente che, come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MASE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 30860 del 03/03/2023.

Pertanto, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza nella succitata nota, è necessario che la documentazione archeologica sia redatta in conformità con dette Linee guida, comprendendo gli

elaborati previsti al punto 4.3 di queste ultime, prodotti mediante compilazione degli appositi layer del template GIS scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia. Nel corso della rielaborazione è richiesto anche che sia effettuata una rivalutazione del rischio archeologico, che indichi un rischio medio per le aree d'impianto, considerata la loro contiguità al sito di San Domenico, area di frammenti fittili di età ellenistica – romana.

Poiché la Soprintendenza, sulla base della documentazione prodromica presentata, ha ritenuto necessario richiedere l'esecuzione delle indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPJA) ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

tenuto conto delle recenti disposizioni introdotte dal d.L. 13/2023, che ha inserito il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di VPJA,

considerato quanto prescritto in merito dalla Circolare n. 24/2023 della DG-ABAP – SS-PNRR, **si richiede a integrazione della documentazione presentata dal Proponente l'elaborazione di un piano delle indagini richieste, le cui modalità dovranno essere definite con la Soprintendenza nell'accordo previsto dall'art. 25, c. 14, del D.Lgs. 50/2016.**

Si rileva, ad ogni buon fine, che l'esecuzione delle indagini prima dell'adozione del provvedimento di VIA, sebbene non obbligatoria, riduce comunque il rischio di eventuali modifiche progettuali, anche sostanziali, successive alla dichiarazione di compatibilità ambientale»

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

(*) per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022